

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2881

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FABRIS, CIRINO POMICINO, SATTA, CATONE, DEL MESE,
DEL BUE, D'ELPIDIO, FRANCESCO DE LUCA, GIUDITTA,
BARANI, ROCCO PIGNATARO, NARDI, CAPOTOSTI, CIOFFI,
ROSSI GASPARRINI, MORRONE, ADETI, AFFRONTI,
LI CAUSI, PICANO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla presunta predisposizione illecita da parte del SISMI di *dossier* riguardanti magistrati, titolari di alte cariche istituzionali, personalità politiche ed esponenti del settore dell'informazione

Presentata il 9 luglio 2007

ONOREVOLI COLLEGGHI! — In data 4 luglio 2007 il Consiglio superiore della magistratura ha denunciato lo svolgimento, da parte del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di « un'attività estranea ai compiti dei Servizi fatta per intimidire e far perdere credibilità ai magistrati ».

Lo scopo, sempre secondo la denuncia del CSM, sarebbe stato quello di intralciare le indagini dei magistrati inquirenti, screditandoli anche attraverso mezzi di informazione.

L'iniziativa del CSM non ha precedenti nella storia repubblicana, così come non

ha precedenti il tono apodittico della sua denuncia, sia nei fatti denunciati, sia negli scopi perseguiti dal SISMI, mentre alcune procure della Repubblica hanno ancora in corso un'approfondita attività inquirente.

Tutto ciò, accompagnato all'autorevolezza dell'organo denunciante, il cui Presidente, peraltro, è il Capo dello Stato, non può non avere un'immediata risposta dal Parlamento, con la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che nello spazio di dodici mesi sappia fare emergere ogni attività illecita compiuta da uno o più appartenenti al servizio segreto militare.

Dall'altro lato, le delicate funzioni dei servizi segreti a tutela della sicurezza dello Stato e dei suoi organi democratici e di contrasto verso il terrorismo internazionale e nazionale impongono al Parlamento la più approfondita ricerca della verità, per capire quanti abbiano tradito la Repubblica e per garantire contestualmente l'onore e la professionalità di quanti, invece, hanno servito lo Stato con correttezza e lealtà.

L'urgenza dell'istituzione di una Commissione di inchiesta è, dunque, dettata proprio dall'autorevolezza sia dell'organo denunciante che del SISMI, la cui attività ha consentito peraltro all'Italia di tenersi al riparo, dentro e fuori dei confini nazionali, da attacchi terroristici, che hanno colpito altri Paesi, e ha concorso a salvare la vita di diversi cittadini italiani sequestrati da bande terroristiche operanti in varie zone del Medio Oriente e dell'Africa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione, compiti e durata della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito:

a) di accertare i fatti relativi alla presunta predisposizione illecita di *dossier* da parte di strutture del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) nei riguardi di magistrati, titolari di alte cariche istituzionali, personalità politiche ed esponenti del settore dell'informazione, individuando gli eventuali responsabili di tali attività, i destinatari delle stesse e gli scopi di tali iniziative;

b) di accertare, in relazione ai fatti indicati alla lettera a), l'eventuale concorso di persone appartenenti ad altri organi dello Stato o l'eventuale esistenza di iniziative da parte di altri soggetti, volte ad influire sullo svolgimento della vita democratica dello Stato o a condizionare l'attività delle istituzioni della Repubblica.

2. La Commissione conclude i propri lavori e riferisce alle Camere entro dodici mesi dalla data della sua costituzione.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato

della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale di qualsiasi ordine e grado adetto ad essa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, primo periodo, e 2.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0032450